



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione amministrativa

CAPITOLATO SPECIALE

COPERTURA ASSICURATIVA RCA – ARD LIBRO MATRICOLA

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

La firma apposta dall'Assicurato/Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'eventuale Coassicurazione.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ASSICURATO: il soggetto la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, od il soggetto il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione, per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, se rese operanti;

ASSICURAZIONE: il contratto di Assicurazione;

BENEFICIARIO: il soggetto, che può essere diverso dalla Contraente e dall'Assicurato, al quale spetta la prestazione contrattualmente stabilita;

CAPITALI O VALORI: le somme che rappresentano il limite dell'indennizzo o del risarcimento contrattualmente stabilito;

CONTRAENTE: A.R.P.A.S. che stipula l'Assicurazione;

SOCIETÀ: l'Impresa Assicuratrice, nonché le eventuali Coassicuratrici;

DANNI DIRETTI: i danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'Assicurazione.

ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

ESTORSIONE: come definito dall'Art. 629 del Codice Penale, per estorsione si intende il caso in cui i dipendenti della Contraente vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, diretta sia verso i dipendenti stessi sia verso altre persone;

FRANCHIGIA: la parte di danno che la Contraente tiene a suo carico;

FURTO: come definito dall'Art. 624 del Codice Penale, la sottrazione della cosa assicurata, a colui che la detiene;

INCENDIO: combustione da qualsiasi causa originata, con fiamma, del veicolo/natante assicurato che può autoalimentarsi, autoestendersi e propagarsi;

INDENNIZZO O INDENNITÀ: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o Beneficiario in caso di sinistro;

LEGGE: il Decreto Legislativo n° 209 del 07/09/2005, sull'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, e successive modificazioni intervenute;

MASSIMALE PER SINISTRO: la massima esposizione della Società per ogni sinistro;

PERDITA TOTALE: il caso in cui il veicolo/natante assicurato in seguito a furto, rapina od estorsione, non sia stato più ritrovato. Agli effetti delle garanzie incendio e furto, o guasti accidentali (kasko), il caso si verifica allorché l'ammontare del danno, comprensivo del valore residuo del veicolo/natante dopo il sinistro, sia superiore al valore commerciale dello stesso veicolo/natante;

POLIZZA: il documento che prova l'Assicurazione;

PREMIO: la somma dovuta dalla Contraente alla Società;

PROPRIETARIO DEL VEICOLO/NATANTE: l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;

RAPINA: come definito dall'Art. 628 del Codice Penale, la sottrazione della cosa assicurata mediante violenza o minaccia a colui che la detiene; la garanzia è valida anche nel caso in cui i dipendenti della Contraente vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, diretta sia verso i dipendenti stessi, sia verso altre persone presenti;

REGOLAMENTO: il Regolamento di esecuzione/attuazione della predetta Legge e successive modificazioni intervenute;

RISARCIMENTO: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne;

RIVALSA: il diritto della Società in virtù dell'Art. 1916 del Codice Civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato in conseguenza del contratto di Assicurazione;

SCOPERTO: la parte percentuale di danno che la Contraente tiene a suo carico;

SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione;

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;



STATO DI RISCHIO: il documento che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;

VALORE A NUOVO: il valore di listino del veicolo/natante di prima immatricolazione, comprese le parti accessorie normalmente fornite dalla casa costruttrice e stabilmente fissate, comprensivo dell'IVA;

VALORE COMMERCIALE: il valore reale del veicolo/natante (comprensivo di oneri fiscali) determinato in relazione alla sua commerciabilità, avuto riguardo al deprezzamento rispetto all'anno di prima immatricolazione ed allo stato di conservazione e di usura, ed avuto riguardo ai valori indicati dalla pubblicazione "Eurotax Giallo";

VEICOLO/NATANTI: tutti i veicoli a motore, nonché i rimorchi destinati ad essere trainati da veicoli a motore.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

☐ SEZIONE 1 RCA :

TIPO VEICOLO	MASSIMALE	FORMA TARIFFARIA
Autovetture	€2.500.000,00 UNICO	Bonus/Malus
Autocarri		Tariffa Fissa
Autoveicoli Speciali		Tariffa Fissa
Rimorchi		Tariffa Fissa
Natanti		Tariffa Fissa

☐ SEZIONE 2 ARD:

Operativa per i veicoli per i quali viene richiamata la garanzia nel Libro Matricola, ad eccezione di quelli immatricolati prima dell'anno 2002 (si veda elenco allegato).

POLIZZA PLURIVEICOLARE AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA

L'Assicurazione ha per base un Libro Matricola nel quale sono iscritti i veicoli/natanti da coprire inizialmente e successivamente purché già intestati al Pubblico Registro Automobilistico alla stessa Contraente.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa il premio sarà determinato in base all'offerta formulata in gara.

La cessazione della copertura di veicoli inclusi nel Libro Matricola, ammessa solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni e le cessazioni, la garanzia ha effetto e cessa dalle ore 24.00 del giorno risultante dalla comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano, telefax, e-mail o altro mezzo documentabile; la contraente si impegna alla contestuale restituzione alla Società dei certificati e dei contrassegni relativi alle cessazioni.

Il premio di ciascun veicolo/natante è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giorno di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, in presenza di rinnovo, rispetto al premio anticipato, la Contraente è tenuta a pagare - congiuntamente alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione, sia quella dovuta dalla Contraente per la rata successiva, dovranno essere versate nei termini di cui all'Art. 3.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE COMUNI A TUTTE LE SEZIONI



Art. 1 – Dichiarazioni della contraente - buona fede

1.1 Dichiarazioni inesatte della Contraente: la mancata comunicazione da parte della Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché la Contraente non abbia agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio da concordarsi preventivamente corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

1.2 Deroga alle dichiarazioni della Contraente: la Contraente è dispensata dalle dichiarazioni dei precedenti danni ed annullamenti per sinistro di polizze per i medesimi rischi coperti dalla presente polizza.

Art. 2 – Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art. 1901 C.C., entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sopra citata data. In caso di pagamento del premio successivamente al quarantacinquesimo giorno, l'effetto dell'Assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24.00 del quarantacinquesimo giorno dopo quello della scadenza. Se la Contraente non paga entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati alla Direzione della Società od alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 3 - Durata dell'Assicurazione – Cessazione del contratto

La durata del presente contratto, viene stabilita in anni 3 (tre) dalle ore 24.00 del 31/05/2009 alle ore 24 del 31/05/2012, e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.

Comunque è in facoltà del Contraente di richiedere il rinnovo del contratto per un uguale periodo, se lo stesso ne ravviserà l'opportunità e la convenienza.

È inoltre facoltà del Contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga temporanea della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle eventuali procedure di gara per l'aggiudicazione del nuovo contratto assicurativo.

La Società in tal caso si impegna quindi a prorogare la presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio.

Art. 4 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo ovvero del risarcimento, la società ha facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 180 (centottanta) giorni; in tal caso la società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Anche la contraente può recedere dal contratto secondo le medesime modalità sopra indicate, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell' imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 5 – Altre Assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza, ma non coperto da altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla stessa.

La contraente è esonerata dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, la Contraente deve darne

tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 c.c. ed è tenuta a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Art. 6 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 8 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea; nonché degli altri Stati facenti parte del sistema della "Carta Verde".

Art. 9 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale della Contraente.

Art. 10 – Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole alla Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 11 – Gestione sinistri

La Società s'impegna ad inviare alla Contraente, con cadenza semestrale, l'elenco dei sinistri denunciati con il relativo esito e gli eventuali importi liquidati e/o a riserva.

SEZIONE 1 RCA

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – RCA

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo, dalla circolazione dei veicoli/natanti di proprietà della Contraente inseriti nel Libro Matricola.

L'Assicurazione copre anche:

- 1) La responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli/natante in aree private;
- 2) La responsabilità per il traino di "carrelli appendice", destinati al trasporto di bagagli, attrezzi, apparecchiature e simili.
- 3) La responsabilità derivante dal traino da parte del veicolo/natante assicurato di altri veicoli, o viceversa.
- 4) La responsabilità per i danni causati alla sede stradale, relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione.
- 5) Per i rimorchi: esclusivamente la responsabilità per i danni derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, e per i danni – sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice – derivanti da vizi occulti di costruzione e/o da difetti di manutenzione; sono comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio. Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo/natante trainante la responsabilità per danni a terzi è coperta dall'Assicurazione del veicolo/natante trainante.
- 6) La responsabilità per i danni causati dalla circolazione di veicoli di proprietà della Contraente inseriti nel Libro Matricola, anche se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

- 7) La responsabilità per i danni subiti da terzi trasportati, anche se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
- 8) La responsabilità per i danni causati dalla circolazione di veicoli di proprietà della Contraente inseriti nel Libro Matricola, anche qualora il conducente fosse in stato di ebbrezza e/o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- 9) La responsabilità per i danni arrecati agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale, che per la loro naturale destinazione siano indossati o comunque portati dai passeggeri, compresi gli oggetti posti nei bauli, valigie, colli e borse, esclusi denaro, titoli e valori in genere, ed esclusi anche i danni derivanti da furto, rapina, estorsione, o smarrimento.
- 10) La responsabilità per i danni causati agli animali eventualmente trasportati.
- 11) La responsabilità per i danni causati nel momento della salita e discesa dal veicolo/natanti.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO – RCA

Articolo 1 – Obblighi delle parti in caso di sinistro

In caso di sinistro tra due veicoli identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti e/o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento alla Compagnia di Assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo/natante utilizzato.

La richiesta di risarcimento può essere presentata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo documentabile, con la sola esclusione dell'invio telematico.

La denuncia dei sinistri deve essere redatta su modulo approvato con Decreto Ministeriale (Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato) ai sensi dell'Art. 143 del D.Lgs. n° 209 del 07/09/2005, e deve essere compilato in ogni sua parte.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

La Società dovrà disporre di una struttura preposta all'accertamento del sinistro denunciato e alla successiva definizione, servendosi di studi peritali presenti nelle aree geografiche interessate nonché, più in generale, di società esterne di gradimento dell'assicurato cui affidare il mandato della gestione e della liquidazione sinistri contemplati nella presente polizza.

La stessa Società, entro 7 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, comunicherà all'Agenzia i nominativi dei componenti la struttura preposta all'accertamento, alla gestione e alla liquidazione del danno e entro lo stesso periodo provvederà alla stima dell'indennizzo dovuto.

La Società si impegna a liquidare l'indennizzo del danno entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa denuncia.

Articolo 2 – Gestione delle vertenze civili e tutela penale

La Società assume, ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile, a nome dell'Assicurato, e fino a quando ne ha interesse la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici. La Società provvederà altresì alla difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto di tacitazione dei danneggiati, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.

La Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE – RCA

Art. 3 – Contemporanea esclusione ed inclusione autovetture

Relativamente alla classe di merito per le autovetture si conviene che, qualora all'esclusione di una autovettura ci sia contemporanea inclusione di altra autovettura, per la nuova autovettura sarà utilizzata la classe di merito del veicolo/natante uscente se quest'ultimo è in classe di bonus. In caso contrario sarà utilizzata la classe di ingresso prevista per nuove inclusioni.

Art. 4 – Danni ai trasportati



In deroga a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione ed a quanto previsto dalla Legge 24.12.1969 n°990 e successive modifiche ed integrazioni, la presente assicurazione copre la responsabilità, per i danni alla persona, causati a tutti i trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto e qualunque sia il rapporto, delle persone trasportate, con il proprietario del veicolo/natante assicurato, con l'Assicurato/Contraente, con il Conducente.

Art. 5 – Rinuncia alla rivalsa

Premesso che tutti i veicoli assicurati in polizza, adibiti a servizio privato, sono dati in uso dal proprietario (o locatario leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, l'Impresa Assicuratrice rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente nei casi previsti dai seguenti punti A - B - C - D - E:

A) RINUNCIA ALLA RIVALSA PER VEICOLI USATI DA DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente il veicolo/natante assicurato:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

B) RINUNCIA ALLA RIVALSA PER I TRASPORTATI SU VEICOLI DESTINATI A TRASPORTO DI COSE

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo/natante assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo/natante.

C) RINUNCIA ALLA RIVALSA PER GUIDA CON ATTESTATO DI SUPERAMENTO DEGLI ESAMI DI IDONEITA' (Foglio Rosa)

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo/natante assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida presso la M.C.T.C. e che risulti in attesa del materiale rilascio del documento.

D) RINUNCIA ALLA RIVALSA PER GUIDA CON PATENTE IDONEA MA SCADUTA

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo/natante assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa.

E) RINUNCIA ALLA RIVALSA PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente nel caso in cui il veicolo/natante sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti a cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 e 187 del Codice della Strada.

Art. 6 – Carico e scarico

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purchè non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Articolo 7 – Sostituzione del contratto, del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e/o del contrassegno, la Società provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Nel caso in cui il certificato e/o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la Società rilascia il duplicato su richiesta della Contraente.

Se la perdita del certificato e/o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, la Contraente deve dare prova di aver denunciato il fatto alla competente Autorità.

Per il rilascio di duplicati del certificato e/o del contrassegno si osserva comunque quanto disposto dal Regolamento di esecuzione del D.Lgs. n°209 del 07/09/2005.

Articolo 8 – Trasferimento di proprietà del veicolo/natante



Nel caso di alienazione del veicolo/natante la Contraente è tenuta a darne comunicazione alla Società che adotterà la soluzione prevista dalle seguenti ipotesi:

a) Sostituzione con altro veicolo/natante

Nel caso di alienazione del veicolo/natante assicurato, qualora la Contraente, previa restituzione del certificato e/o contrassegno relativi al veicolo/natante alienato, chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo/natante di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio.

In caso di sostituzione di veicolo/natante con ingresso di altro veicolo la Società si impegna a mantenere per quest'ultimo la classe di merito del veicolo uscente.

La stessa modalità si applica quando il veicolo/natante viene ceduto "in conto vendita"; se successivamente per tale veicolo viene richiesta una nuova copertura, il contratto deve essere assoggettato alle regole previste per i veicoli di prima immatricolazione.

b) Cessione del contratto

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo/natante assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione, la Società, previa restituzione del certificato e/o del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice e rilascerà i nuovi documenti.

Sono ammesse ulteriori cessioni di contratto.

Non sono ammesse sospensioni. Il contratto ceduto e non sostituito si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'Assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

La Società pertanto non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.

c) Risoluzione del contratto

Quando non si verificano le ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b), il contratto si risolve dalla data del perfezionamento del trasferimento di proprietà: in tale caso la Società rimborsa alla Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.

Per i contratti con frazionamento del premio la Società rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato e del contrassegno.

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del veicolo, il premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

La Società procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Le disposizioni del presente punto si applicano anche nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita purché seguita da trasferimento di proprietà del veicolo stesso; in tal caso – a condizione che siano stati restituiti il certificato ed il contrassegno – il rimborso del premio pagato e non goduto decorre dal momento della consegna in conto vendita del veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione).

Articolo 9 – Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo/natante, la Contraente è tenuta a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del Pubblico Registro Automobilistico certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

La Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo/natante successive alla sospensione del contratto il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data della sospensione.

La Società procede alla restituzione dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Articolo 10 – Sospensione in corso di contratto

Qualora la Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuta a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato ed il contrassegno.

In caso di furto del veicolo/natante non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo Art. 11.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato e del contrassegno.

Decorso 12 mesi dalla sospensione – senza che la Contraente abbia richiesto la riattivazione e la garanzia – il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dalla Società.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

La riattivazione del contratto deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore della Contraente il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore ad un anno.

All'atto della sospensione la Società rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dalla Contraente.

Articolo 11 – Risoluzione del contratto per il furto del veicolo/natante

In caso di furto l'Assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente.

In deroga all'Art. 1896 del Codice Civile la Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al restante periodo assicurativo, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Articolo 12 – Trasporto in ambulanza

Sono comprese in garanzia le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del conducente e/o dei trasportati a seguito di incidente conseguente alla circolazione del veicolo/natante assicurato fino ad un massimo di € 400,00.

Articolo 13 – Cristalli

L'Assicurazione viene prestata a copertura delle spese sostenute per la sostituzione di uno o più cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi, comunque verificatasi, fino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro e per anno.

Sono esclusi i danni causati da rigatura o segnatura.

SEZIONE 2 ARD

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – INCENDIO E FURTO

La Società risarcisce i danni materiali diretti subiti dai veicoli inseriti nel Libro Matricola, ove sia richiamata la presente Sezione, inclusi gli accessori stabilmente installati, gli impianti, i dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo/natante è destinato, in conseguenza di:

- Incendio.
- Fulmine.
- Esplosione e scoppio, anche esterni al veicolo/natante, non causati da ordigni esplosivi.
- Autocombustione: i danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma).
- Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.
- Furto, rapina od estorsione, sia tentati che consumati, sia totali che parziali.
- Eventi naturali quali: uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili eventi atmosferici (inclusi i danni da urto di cose trasportate e crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia); ed inoltre frane, smottamenti, valanghe, slavine, mareggiate, inondazioni, alluvioni, allagamenti e straripamenti di corsi d'acqua.
- Atti vandalici.

Eventi socio-politici quali: tumulti popolari, scioperi, sommosse, attentati, atti di terrorismo o sabotaggio, anche per mezzo d'ordigni esplosivi, commessi da dipendenti e non dipendenti della

Contraente; per “attentati, atti di terrorismo o sabotaggio” s’intendono tutti quegli atti commessi da una o più persone allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi esistenti, o in ogni modo di ingenerare paura nella popolazione.

La Società inoltre risarcisce:

- I danneggiamenti, le distruzioni o i danni cagionati al veicolo/natante assicurato nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l’estorsione.
- I danni che il veicolo/natante assicurato dovesse subire durante la circolazione abusiva successiva al furto, alla rapina od all’estorsione.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO – ARD

Articolo 1 – Obblighi della contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro la Contraente deve darne avviso alla Società o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

La denuncia di sinistro deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo, le modalità del fatto e l’indicazione delle conseguenze.

In caso d’eventi socio-politici ed atti vandalici la Contraente deve presentare denuncia all’Autorità competente e farne avere copia alla Società.

La Contraente s’impegna, in caso di danno totale, a consegnare alla Società la scheda di demolizione e l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

In caso di perdita totale del veicolo/natante assicurato la Contraente si impegna a consegnare alla Società l’attestazione di perdita di possesso e l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 c.c., se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società.

Articolo 2 – Determinazione del danno

L’ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra il valore commerciale che il veicolo/natante aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

L’ammontare del danno è determinato in riferimento ai valori indicati dalla pubblicazione “Eurotax Giallo”, od in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione del mercato.

Agli accessori stabilmente installati, gli impianti, i dispositivi e le attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo/natante è destinato è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo/natante.

Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA.

La Società risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all’uso ed alla vetustà del veicolo/natante per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.

Relativamente a pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli, la Società risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all’uso ed alla vetustà del veicolo/natante per i primi 4 anni, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.

Si considera perdita totale del veicolo/natante assicurato anche il caso in cui l’entità del danno sia pari o superiore all’80% del valore commerciale del veicolo/natante al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza). Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo/natante, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

Articolo 3 – Procedura di valutazione del danno

L’ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente con l’apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola della parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Articolo 4 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione, e comunque entro e non oltre 90 giorni dalla data del sinistro; la Contraente si impegna nei casi in cui venga espressamente richiesto dalla Società, a mezzo di clausola in quietanza, a produrre il Certificato di Chiusa Istruttoria non appena ne verrà in possesso. La Contraente è legittimata ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza anche in mancanza di chiusura di istruttoria giudiziaria o di altra Autorità competente se aperta, contro l'impegno di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risulti una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo.

Il presente articolo sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta. Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti – soggetti quindi a conguaglio – su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Articolo 5 – Recupero del veicolo/natante rubato

In caso di ritrovamento del veicolo/natante a seguito di furto e dopo che il sinistro sia stato liquidato, la Società provvederà (in forza della procura a vendere sottoscritta dalla Contraente contestualmente al ricevimento dell'indennizzo) a cedere il veicolo/natante a chi e come meglio reputerà, essendo autorizzata ad incassare il prezzo ed a trattenerlo. Si precisa che tale operazione non comporterà in alcun caso passaggio di proprietà del veicolo/natante dalla Contraente alla Società.

Nel caso in cui il veicolo/natante rubato venga ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dal veicolo/natante stesso in conseguenza del sinistro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE – ARD

Articolo 6 – Franchigie

Le garanzie sono prestate senza applicazione di franchigie e/o scoperti, fatto salvo per i casi di sinistro a seguito di eventi naturali o eventi socio-politici od atti vandalici per i quali verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 200,00.

Articolo 7 – Rischi esclusi – ARD

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole clausole che precedono, sono esclusi i danni:

- a) Verificatisi in occasione d'atti di guerra, d'insurrezione, d'occupazione militare, d'invasione, salvo che la Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
- b) Verificatisi in occasione d'esplosione o d'emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che la Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
- c) Causati con dolo della Contraente.
- d) Causati da semplici bruciature non seguite da incendio.
- e) Agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico salvo che questo non abbia provocato fiamma.
- f) Conseguenti a mancato uso del veicolo/natante o suo deprezzamento.
- g) Avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. e/o dalla F.M.I..

h) Determinati od agevolati da dolo della Contraente, o dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo/natante assicurato.

i) Alle merci ed al bagaglio.